



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°8 DEL 23.06.2000)
- (INTEGRATO CON L'ART. 10 BIS CON DELIBERA DI C.C. N°54 DEL 30.12.2001)

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.1 FINALITA'

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento , adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8/6/1990 n. 142, modificata ed integrata , dai principi stabiliti dallo statuto.

Art.2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere all'unanimità le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori, sottopone allo stesso consiglio l'argomento che decide a maggioranza.

Art.3 DURATA IN CARICA

Il Consiglio Comunale dura in carica, per un periodo previsto dalla legge, sino all'elezione del nuovo consiglio , limitandosi ,dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ,ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4 LA SEDE DELL'ADUNANZA - CONVOCAZIONE

Le adunanze del consiglio si tengono di regola presso la sede comunale in apposita sala, o altrove per comprovate esigenze. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che dichiara aperta e chiusa la seduta.

Il Presidente per l'apertura dei lavori ha una tolleranza ,di minuti 30 in prima convocazione e di minuti 15 in seconda convocazione, rispetto all'orario fissato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente , in apertura della seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possono riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art.5 Sessioni del Consiglio

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

1- Le sessioni ordinarie si svolgono ,entro i termini previsti dalla legge:

per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

per la verifica degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 36 del D.Lgs.25/02/95 nr.77;

per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

2-Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art.6 Ordine del giorno

L'ordine del giorno della seduta consiliare e' stabilito, a seguito di convocazione,:

1-Dal Presidente;

2-Per la richiesta di un quinto dei consiglieri comunale assegnati al Comune;

3-Dal Prefetto, così come disposto dal comma 4 dell'articolo 36 della legge 142/90 come integrata e modificata dalla legge 265/1999.

Art. 7 Modalità di convocazione

1- L'avviso di convocazione, contenente la sede, la data della seduta e l'ordine del giorno, e' pubblicato all'Albo del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, per le sessioni ordinarie ;

b) almeno 3 giorni prima per le sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima della seduta per i casi urgenti e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri iscritti nell'ordine del giorno.

2-L'integrazione dell'Ordine del Giorno con gli altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

- 3- L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione.
- 4- I consiglieri ,per le notifiche o comunicazioni ,eleggono un domicilio nel territorio comunale, da comunicare all'ufficio di segreteria.
- 5- Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.
- 6- Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati e messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione.

Art.8 Funzionamento

1. La seduta del Consiglio è valida, in prima convocazione , con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, salvo che non sia richiesta la maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, per la validità della seduta, e' necessaria la presenza di almeno sei consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco .
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad
4. astenersi e quelli che si allontanano dalla sala prima della votazione.
5. Per l'adozione delle decisioni di cui alle sessioni ordinarie (art.12 comma 2 dello statuto),è richiesta per la validità della seduta ,la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
6. La deliberazione è validamente approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata;
7. Nel computo per determinare la maggioranza dei votanti non rientrano coloro che escono dalla sala prima della votazione;
8. Le deliberazioni, ricorrendone l'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili;
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
10. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento

Art.9 INSEDIAMENTO

La prima adunanza del consiglio comunale successiva all'elezione è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere anziano, il quale dopo la deliberazione di convalida degli eletti invita i consiglieri a procedere all'elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti ,escluso il Sindaco, con il voto della maggioranza dei presenti, espresso con la scheda segreta. Dopo la proclamazione dell'elezione assume la presidenza della riunione.

Conclusi i predetti adempimenti il Sindaco viene chiamato a prestare il giuramento avanti al Consiglio pronunciando le parole "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA."

Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale , dallo stesso nominati.

Conclusi gli interventi, il Presidente dichiara conclusa la adunanza del Consiglio Comunale

Art.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio Comunale , esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità.

Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco.

Il Presidente programma periodicamente il calendario dell'attività del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori.

Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio lo sostituisce il Consigliere anziano.

Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine per assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento.

ART 10 BIS (*)

(*) [ARTICOLO AGGIUNTO CON DELIBERA DI C.C. N°54 DEL 30/12/2001]

- Il Presidente del Consiglio Comunale decade dalla carica: a) per dimissioni; b) per perdita dei requisiti necessari richiesti per la nomina di Consigliere Comunale; c) per approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia;

- Le dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione al protocollo del Comune. Il Consigliere anziano, informato dal Sindaco della presentazione delle dimissioni, provvede entro dieci giorni alla convocazione del consiglio per la nomina del Presidente in sostituzione del Presidente dimissionario.

- Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica allorché si verifica la perdita dei requisiti per la nomina di consigliere comunale. Il Consiglio, convocato allo scopo - entro dieci giorni - dal consigliere anziano, procede nella stessa seduta, alla surroga e successivamente alla nomina di un nuovo Presidente;

- Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di Sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune. Il Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia. Per la nomina del nuovo Presidente, il Consigliere anziano convoca e presiede la seduta di consiglio, da tenersi non oltre trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia.

Art.11

LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE

1- Ciascun consigliere comunale rappresenta il Comune e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio del suo mandato, nel rispetto delle leggi dello Stato.

2- Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuali per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3- Il consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori delle Commissioni, delle quali fa parte.

4- Il consigliere che non interviene ad un'intera sessione ordinaria viene proposto decaduto. La proposta di decadenza è dichiarata dal Sindaco d'ufficio e notificata al consigliere interessato. Il consigliere, proposto decaduto, ha garantito il diritto a far valere le cause giustificative per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica. Trascorsi inutilmente i termini, il Sindaco dichiara decaduto il consigliere e nei successivi 10 giorni è convocato il Consiglio Comunale per la surroga. Il consigliere, invece, che nei 10 giorni dalla notifica della proposta di decadenza, presenti per iscritto, al protocollo generale del Comune motivi giustificativi, obbliga il

Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi a convocarsi perché si pronunci definitivamente. La pronuncia del Consiglio produce immediatamente i suoi effetti. La decadenza è notificata al consigliere interessato. Il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi è convocato per la conseguente surroga.

- 5- Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera b) numero 2 della legge 142/90 così come modificata ed integrata dalla legge 265 del 3/8/99.
- 6- Il consigliere ha diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco, che risponde nei 30 giorni dal ricevimento, se è richiesta risposta scritta, o nella prima seduta del Consiglio Comunale.
- 7- Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del suo mandato. Le forme ed i modi di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
- 8- Nei casi previsti dalla legge, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.
- 9- La decadenza si verifica allorquando il consigliere perde i requisiti necessari richiesti per la nomina.
- 10- In caso di cessazione dalla carica del consigliere, per qualsiasi motivo, si fa luogo alla surrogazione con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere cessato.
- 11- E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72 4° comma del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 nr.570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 81/93

Art.12

I GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Per la prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella di insediamento, i gruppi consiliari in conformità ai precedenti commi, comunicano per scritto al Sindaco, il consigliere designato capogruppo. Il Sindaco provvederà ad informare il Presidente del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni del designato capogruppo. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato capogruppo il consigliere "anziano" di quella lista, secondo la legge.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che designa al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei consiglieri interessati comunicazione per scritto al Presidente.

Contestualmente all'affissione all'Albo delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, in conformità a quanto dispone la legge 127/97.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART.13 ORDINE E DURATA DELLE SEDUTE

- 1 – Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2 – La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza, Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

ART.14 SANZIONI DISCIPLINARI

- 1 – Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia richiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- 2 – Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3 – Dopo ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
- 4- Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 15 TUMULTO IN AULA

- 1 – Quando vi sia tumulto in aula e non si riesce a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno scioglie la seduta.
- 2 – In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 16 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- 1 – Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo , non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Presidente. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 – Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 17

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1 – I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2 – I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART.18 SVOLGIMENTO INTERVENTI

1 – Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di prenotazione salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2 – I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovano in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.

3 – I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voti, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

4-E' riconosciuto il diritto di replica sugli argomento posti all'ordine del giorno,al Sindaco o ad un membro dell'esecutivo.

ART. 19 DURATA INTERVENTI

1 – Il consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione parla dal proprio posto, rivolto al Presidente e al Consiglio .

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo , mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando ,per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e , ove lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessuno intervento , quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento , può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

2 – La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, 2° comma, della legge 8/6/1990, n°142;
- b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazioni, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni delle competenze;
- c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
- d) i cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo a regolamento e all'ordine del giorno.

3 – Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4 – Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

- 5 – La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere al durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6 – Gli interventi non possono esser interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 20

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- 1 – Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale ,precisandone i motivi, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2 – La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3 – Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procede all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
- 4 – Sulle questioni possono parlare , oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo , il Sindaco o un esponente dell'esecutivo,per non oltre cinque minuti . Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti ,con votazione palese.
- 5 – I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere per ciascun gruppo, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 6 – Ove il Consiglio venga, dal Presidente , chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 21

FATTO PERSONALE

- 1 – Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle contrarie a quelle espresse.
- 2 – Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso , per più di dieci minuti. Qualora, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità , può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio , nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per scritto , entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione ,senza votazioni.

ART. 22

DICHIARAZIONE DI VOTO

- 1 – A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2 – Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 23
VERIFICA NUMERO LEGALE

- 1 – In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2 – Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 24
VOTAZIONE

- 1 – I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
- 2 – Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto , mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3 – Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4 – Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5 – terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 25
IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

- 1 – Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 26
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

- 1 – I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono riportare , su richiesta del consigliere , l'intervento (formulato per scritto o sotto dettatura) ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2 – Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 3 - Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al 6° comma dell'art. 4 e sono firmati dal Presidente, e dal Segretario.

ART. 27
REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

- 1 – Le deliberazioni del Consiglio, che comportano le modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 28
SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

- 1 – Il segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
- 2 – In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 29 INTERROGAZIONI

- 1 – Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto,
- 2 – Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
- 3 – Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
- 4 – Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

ART. 30 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

- 1 – Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
- 2- La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3 – Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4 – L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 31 INTERPELLANZE

- 1 – L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
- 2 – Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
- 3 – Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 32 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

- 1 – Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2 – Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta dal Sindaco e da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le stesse ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3 – Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4 – L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.

5 – Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 33

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLE INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1 – Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 34

MOZIONI

1 – La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

2 – La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 35

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1 – Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2 – Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3 – Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4 – Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

ART. 36

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1 – Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 37

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1 – Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2 – Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 38
VOTAZIONI DELLE MOZIONI

1 – Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2 – In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.39
ENTRATA IN VIGORE –DIFFUSIONE

1-Il Presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e nei termini fissati dal 4° capoverso del comma 5 dell'art. 9 dello Statuto.

2-Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3-Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

4-Copia del presente regolamento è inviato dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

5-Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili dei servizi comunali.